POLIZZA MULTIRISCHIO
PER LE AZIENDE AGRICOLE

DISPOSIZIONI GENERALI
Mod. AGRI 01 T

ARA 1857 - ASSICURAZIONI RISCHI AGRICOLI VMG 1857
(già Vecchia Mutua Grandine Ed Eguaglianza)
SOCIETÀ PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE € 7.000.000 - SEDE: 20124 MILANO - Via Spalato 11/2
Telefono 02.20527.61 - Fax 02.20527.699 - e-mail assicurazioni@ara1857.it
Reg. Imprese Trib. MI e C.F. n. 01329860157 - Impresa autorizzata con D.M. 12/3/27 (G.U. 4/4/27 n. 78)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di FINASS VMG 1857 S.p.A.

INDICE

1. NOTA INFORMATIVA ALLA CLIENTELA	3
2. DEFINIZIONI	4
3. IL CONTRATTO	13
4. IL FUNZIONAMENTO DEL CONTRATTO	14
5. I SINISTRI	15
6. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30/6/2003 N° 196 E SUCCESSIVE MODIFICHE	18

1. NOTA INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

(in conformità all'art. 123 del D.L. 17 marzo 1995 n°175
ed alle circolari ISVAP n° 303 del 2/6/97 e n° 518/D del 21/11/2003)

Gentile Cliente,

desideriamo fornirLe, con la presente nota, alcune informazioni prima della conclusione del contratto di assicurazione.

AVVERTENZE

- precisiamo che nel testo che segue per "Società" si intende la "ARA 1857 - ASSICURAZIONI RISCHI AGRICOLI VMG 1857 S.p.A." per brevità denominata "ARA 1857 S.p.A."
- **raccomandiamo di leggere attentamente il contratto di assicurazione prima di firmarlo**

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'

- il contratto verrà stipulato con la Società la cui sede legale è sita in Italia, a Milano cap 20124, in Via Spalato 11/2;
- la Società è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 12/3/1927 (G.U. 4/4/1927 n° 78).

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Legge applicabile

Ai sensi dell'art. 122 del D.L. n° 175/95, le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.
La nostra Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati per iscritto alla Direzione Generale della Società, Via Spalato, 11/2 – 20124 Milano – tel. 0220527610 – fax 0220527699 – email:assicurazioni@ara1857.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla società, a:

ISVAP
(Istituto Vigilanza Assicurazioni Private)
Servizio Tutela degli Utenti
Sezione reclami
Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma.

Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.

2 - DEFINIZIONI

Le seguenti **DEFINIZIONI** hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale (alcuni termini presenti nelle seguenti **DEFINIZIONI**, sono evidenziati con il carattere *Corsivo* nel testo delle Condizioni Generali d'Assicurazione):

TERMINI CHE RIGUARDANO IL CONTRATTO

Appendice	Atto che sancisce una modifica dei termini contrattuali intervenuta in corso di contratto. Esso è soggetto alle medesime regole del contratto stesso
Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicuratore	La Società che sottoscrive la polizza
Società	La Società ARA 1857 – ASSICURAZIONI RISCHI AGRICOLI VMG 1857 S.p.A. per brevità denominata ARA 1857
Condizioni Personali	Documento sottoscritto dalle Parti che riporta i dati anagrafici del Contraente e/o Assicurato, i dati necessari all'identificazione dei beni assicurati, le garanzie scelte ed i relativi premi e tutti gli altri dati necessari alla gestione del contratto nonché le dichiarazioni del Contraente
Contraente	La persona fisica o giuridica che, insieme all'Assicuratore, sottoscrive la polizza, ed a cui, in generale, fanno riferimento gli obblighi che derivano dalla stessa
Parti	Il Contraente e la Società
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione. Fanno parte integrante della stessa: le Condizioni Generali, le Condizioni Personali, eventuali Condizioni Speciali, la Tabella dei Capitali Assicurati e delle Franchigie e le Appendici che si incorporano alla stessa per completarla o modificarla
Periodo d'Assicurazione	Si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto
Premio	Importo dovuto dal Contraente per ottenere la copertura dei rischi contrattualmente pattuiti, per un periodo determinato di tempo
Tabella dei Capitali Assicurati e delle Franchigie	Quadro riepilogativo dei capitali/massimali assicurati, limiti d'indennizzo, scoperti e franchigie previsti per le garanzie sottoscritte, ad integrazione e precisazione di quanto eventualmente indicato nelle Condizioni Generali d'Assicurazione di ciascuna garanzia

TERMINI CHE RIGUARDANO LE GARANZIE ED I SINISTRI

Assicurazione a Primo Rischio Assoluto (P.R.A.)	Forma di copertura secondo la quale l'Assicuratore rinuncia all'applicazione della regola proporzionale (art.1907 C.C.) ed è tenuto a pagare, in caso di sinistro, l'indennizzo fino al limite massimo pattuito
Assicurazione a Valore Intero	Forma di copertura secondo la quale la somma assicurata deve coincidere con il 100% del valore effettivo dei beni assicurati. Nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore dei beni assicurati (sottoassicurazione), verrà applicata la regola proporzionale (art.1907 C.C.)
Capitale Assicurato	vedere "Somma Assicurata"
Danno Corporale	Lesione corporale o morte subiti da persone fisiche
Danno Immateriale	Ogni pregiudizio economico dovuto alla privazione di godimento di un diritto, alla interruzione di un servizio reso da una cosa o da un bene, alla perdita di un beneficio
Danno Materiale	Deterioramento o distruzione totale o parziale di un animale, oggetto o cosa
Franchigia	Somma contrattualmente stabilita che in caso di danno e per ogni sinistro verrà detratta dall'indennizzo. Quando l'ammontare dei danni eccede il limite di indennizzo, la franchigia sarà dedotta dalla somma corrispondente al limite d'indennizzo
Indennizzo	Somma liquidata dalla società in caso di sinistro
Massimale	Somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente previsto in caso di sinistro
Partita	Raggruppamento di uno o più beni assicurati, singolarmente identificati o considerati nel loro insieme, per il quale viene indicata nelle Condizioni Personali una somma complessivamente assicurata e per il quale vengono scelte determinate garanzie anch'esse indicate nelle Condizioni Personali
Regola Proporzionale	Norma del Codice Civile (art. 1907) che stabilisce che in caso di danno subito da un bene, assicurato per un valore inferiore al suo valore al momento del sinistro determinato secondo criteri contrattualmente stabiliti, l'indennizzo spettante a termini di polizza sarà ridotto in proporzione diretta al rapporto fra i due valori
Scoperto	Quota percentuale del danno liquidabile che, a termini di polizza, rimane a carico dell'Assicurato
Sinistro	Il verificarsi di un evento dannoso per il quale è prestata la garanzia

Sinistri in Serie (ai soli effetti della garanzia R.C.Prodotti)	Pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti ed in più anni
Sinistro Parziale	Sinistro in cui il valore di riparazione del bene sia inferiore al valore del bene stesso, in base ai criteri di valutazione applicabili ad ogni partita
Sinistro Totale	Sinistro in cui il valore di riparazione del bene sia superiore o uguale al valore del bene stesso, in base ai criteri di valutazione applicabili ad ogni partita
Somma Assicurata	L'importo fissato per ciascuna garanzia, o per gruppi di garanzie, che costituisce il limite massimo di indennizzo
Terzi	Ogni persona fisica o giuridica il cui interesse non sia coperto dal contratto di assicurazione
Valore a Nuovo	a) **Per i fabbricati:** la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive, escludendo il valore dell'area b) **Per tutti gli altri beni:** il valore di ripristino o di rimpiazzo del bene sinistrato con un bene nuovo uguale o equivalente per qualità, caratteristiche costruttive, uso e rendimento
Valore Commerciale	Valore di un bene in comune commercio, inclusi gli oneri fiscali. Per i prodotti coltivati, allevati o trasformati dall'*Azienda Agricola* assicurata non ancora commercializzabili si terrà conto dei costi di produzione realmente sostenuti per le fasi del ciclo produttivo già realizzate *(Valore di Produzione)*
Valore di Produzione	Vedere "Valore Commerciale"
Valore Nominale	La somma indicata su carte valori, titoli di credito e denaro
Valore Reale	Il valore allo stato d'uso ovvero: a) **Per i fabbricati:** la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo, escludendo il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente b) **Per tutti gli altri beni:** il costo di rimpiazzo di un bene sinistrato con un bene uguale o equivalente per qualità, caratteristiche costruttive, uso e rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione alla vetustà, stato di conservazione e manutenzione, natura, qualità, uso, rendimento ed ogni altra circostanza influente
Valore di Recupero	Valore al giorno del sinistro dei residui o dei pezzi del bene danneggiato ancora utilizzabili in qualche maniera o come rottami

TERMINI CHE RIGUARDANO I BENI E LE ATTIVITÀ ASSICURATE

Agenti Contaminanti non Biologici	I metalli quali piombo, cadmio, mercurio, rame, zinco, ferro; i composti organici e chimici non biologici quali i pesticidi, fungicidi, insetticidi, erbicidi; gli antibiotici per uso veterinario; i detergenti, i solventi ed i sotto-prodotti dell'industria (diossina ecc.)
Agenti Patogeni Biologici	Tutte le forme biologiche che possono generare malattie
Agriturismo	Attività di ricezione ed ospitalità esercitata da un imprenditore agricolo o da un suo familiare attraverso l'utilizzazione della propria *Azienda Agricola*, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento di bestiame che devono comunque rimanere principali. Rientrano fra tali attività: - dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori o di caravan - somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri - organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda. Sono considerati di propria produzione le bevande ed i cibi prodotti e lavorati nell'*Azienda Agricola*, nonché quelli ricavati da materie prime dell'*Azienda Agricola* anche attraverso lavorazioni esterne
Allevamento Zootecnico a carattere non industriale	Si considera non industriale l'allevamento che non supera un carico di Bestiame annuo pari a 15 U.B.A. (Unita Bovino Adulto) per ettaro di S.A.U. (Superficie Agricola Utilizzata). Ai fini della determinazione di una U.B.A. si utilizzano i sotto-elencati coefficienti di conversione: - bovini ed equini con età inferiore a sei mesi = 0 U.B.A. - bovini con età compresa tra 6 mesi e 2 anni = 0,6 U.B.A. - bovini con età superiore a 2 anni = 1 U.B.A. - ovini = 0,10 U.B.A. - equini con età superiore a 6 mesi = 1 U.B.A. - suini di peso inferiore a 50 Kg. = 0,20 U.B.A. - suini di peso superiore a 50 Kg. = 0,50 U.B.A. - conigli = 0,02 U.B.A. - polli da carne = 0,001 U.B.A. - galline da uova = 0,02 U.B.A. - altri avicoli = 0,03 U.B.A.
Animali Domestici	Animali di compagnia o da guardia il cui possesso sia autorizzato dalla legislazione vigente e dai quali non si ottenga profitto. **Gli equini in generale non vengono considerati animali domestici**
Azienda Agricola	L'insieme dei poderi o appezzamenti anche se separati l'uno dall'altro, di proprietà o condotti dall'Assicurato, con relativi fabbricati - anche destinati ad abitazione di persone che partecipano alla conduzione dell'azienda o nelle quali si svolgono attività complementari ed accessorie a quella agricola - ed i loro contenuti, bestiame, macchine, macchinari ed attrezzature, il tutto finalizzato a produrre reddito agrario ai sensi del D.P.R. 22/12/86 n° 917 e successive integrazioni e modificazioni

Bene	Oggetto o cosa suscettibile di valorizzazione, appropriazione ed utilizzazione
Bene Assicurato	Bene singolarmente individuato o insieme di beni raggruppati in una *Partita* per la quale nelle Condizioni Personali risultano sottoscritte una o più garanzie
Bene Immobile (ai soli effetti della garanzia di Responsabilità civile)	Terreni, strade, ponti, canali, bacini per l'irrigazione, edifici, serre e costruzioni di ogni tipo e tutto ciò che sia unito ad una costruzione in maniera fissa, in modo che non possa separarsi da essa senza rompersi o deteriorarsi
Bestiame	Bovini, equini (esclusi i cavalli da corsa), ovini, caprini, suini, avicoli e cunicoli allevati in batteria
Contenuto	L'insieme dei beni assicurati rientranti nelle definizioni delle seguenti Partite: - Mobilio ed Arredamento Domestico - Giacenze - Macchinari, Attrezzature, Impianti e Mobilio ad uso professionale - Apparecchiature Informatiche di gestione - Serbatoi e loro contenuto
Colture	Piante, piante madri, seminati, talee, germogli ed in genere ogni entità vegetale dotata di vita autonoma, radicate o in fase di radicamento, ottenute per riproduzione o moltiplicazione. Sono parificate a colture i prodotti delle coltivazioni
Cumulo	L'insieme dei prodotti, come descritti nella definizione di foraggio, posti sottotetto di uno stesso fabbricato o di più fabbricati comunicanti, oppure all'aperto nelle aree cortilizie, separati tra loro da spazio vuoto inferiore a 20 metri
Dimora Abituale Permanente	Abitazione di proprietà dell'Assicurato o presa da questi in affitto, nella quale l'Assicurato stesso, un suo familiare o un suo dipendente dimorino in maniera continuativa e che non rimane disabitata per più di 45 giorni consecutivi. **Nel caso in cui non si compia qualcuna di queste condizioni, l'abitazione non è da considerarsi permanente agli effetti di questa polizza**
Fabbricati	Insieme costituito da: - *Fabbricati* principali e/o accessori pertinenti all'*Azienda Agricola*, comprese le opere di fondazione od interrate, adibiti ad uso civile e/o rurale, costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture in materiali incombustibili, solai e strutture portanti del tetto comunque costruiti. È tollerata l'esistenza di porzioni di fabbricato ed edifici accessori, in materiali combustibili per una superficie complessiva coperta non superiore al 10% dell'area complessiva dei *Fabbricati* assicurati. Sono parificati ai *Fabbricati*: le recinzioni e le mura di cinta, gli impianti idrici, igienici e di riscaldamento, gli impianti elettrici fissi, gli impianti fissi di condizionamento dell'aria, come pure gli altri impianti ed installazioni che possano essere considerati immobili per natura e destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, rivestimenti, affreschi e statue non aventi valore artistico

Fanghi	Sedimenti residuali di impianti di trattamento e di pre-trattamento biologico, fisico o fisico-chimico delle acque utilizzate nell'*Azienda Agricola*
Foraggio	Il fieno ed in genere qualsiasi prodotto vegetale essiccato, compresa la paglia, destinato all'alimentazione del bestiame o ad altri usi accessori (lettiere ecc.)
Giacenze	L'insieme di: a) prodotti di ogni genere di origine animale o vegetale provenienti dall'*Azienda Agricola* assicurata in qualunque fase di elaborazione, inclusi quelli finiti e destinati alla vendita; b) materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, materiali di consumo quali sementi, concimi, fertilizzanti, antiparassitari, carburanti, oli, combustibili liquidi e solidi, gas combustibile liquefatto, alimenti destinati agli animali, imballaggi, scorte
Granaglie	Cereali in genere sullo stelo, sul campo, nel corso della mietitrebbiatura, compresa la paglia
Imprenditore Agricolo	Colui che esercita la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento di animali ed attività connesse, nonché le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata. Si intendono connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli nonché alla valorizzazione del territorio e del patrimonio naturale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge
Incombustibili	Sostanze, prodotti e materiali che, alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica
Macchinari, Impianti e Mobilio ad uso professionale	L'insieme di macchinari ed impianti ad uso agricolo o per l' allevamento compresi gli impianti produttivi automatizzati, macchine operatrici agricole non semoventi di valore unitario inferiore od uguale a 5.000,00 euro **quando non sono trainate o portate**, rimorchi ed attrezzature destinate ad essere trainate o portate **quando non sono trainate o portate**; attrezzi ed utensili agricoli, silos in metallo o vetroresina, impianti fissi o mobili di mungitura o alimentazione bestiame, abbeveratoi, mobilio ed altri arnesi utilizzati per le necessità dell'*Azienda Agricola*. **Sono esclusi** **- trattori e macchine operatrici agricole semoventi** **- macchine operatrici agricole non semoventi di valore unitario superiore a 5.000,00 euro** **- macchine operatrici agricole non semoventi di valore unitario inferiore od uguale a 5.000,00 euro, quando sono trainate o portate** **- rimorchi ed attrezzature destinate ad essere trainate o portate, quando sono trainate o portate**

	- macchine operatrici industriali anche se utilizzate per usi agricoli **- apparecchiature informatiche di gestione** **- installazioni per l'irrigazione** **- serbatoi di capacità superiore a 100 litri** **- reti antigrandine**
Macchine Agricole	- Trattori e macchine operatrici agricole semoventi - macchine industriali per movimento terra utilizzate per lavori agricoli - macchine operatrici agricole non semoventi di valore unitario superiore a 5.000,00 euro - macchine operatrici agricole non semoventi di valore unitario inferiore o uguale a 5.000,00 euro **quando sono trainate o portate** - rimorchi e tutte le altre attrezzature destinate ad essere trainate o portate **quando sono trainate o portate** di proprietà, locati o noleggiati con contratto di durata pluriennale dall'Assicurato. Sono compresi gli accessori e gli equipaggiamenti previsti dal costruttore anche se come optionals purché la loro installazione sia comprovata
Mobilio ed Arredamento domestico	L'insieme di beni mobili di uso domestico e personale, cioè utensili domestici, attrezzi, vestiario, mobili, elettrodomestici, viveri, oggetti di valore, denaro in contanti, gioielli di proprietà dell'assicurato, dei familiari con i quali egli convive
Muro Pieno	Muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito con materiali incombustibili di spessore non inferiore a 13 cm. Sono ammesse le aperture in numero non superiore ad una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci
Oggetti Pregiati	Pellicce e pelletteria pregiata; quadri, sculture, oggetti d'arte o di valore storico non costituenti mobilio, oggetti e servizi di argenteria, tappeti antichi, arazzi e simili; collezioni filateliche o numismatiche o di altro tipo, così come altri simili oggetti di lusso. Collezioni, servizi ed insiemi verranno considerati come un solo oggetto
Organismo Geneticamente Modificato (O.G.M.)	Organismo il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso dalla moltiplicazione o ricombinazione naturale
Organismo Nocivo	Parassita dei vegetali o dei prodotti vegetali appartenente al regno animale o vegetale che si presenta sotto forma di virus o altri agenti patogeni
Preziosi	Gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure naturali, artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso
Spazio Vuoto	Spazio non inferiore a metri 5 intercorrente tra due *Beni assicurati* non occupato da enti di qualsiasi genere

TERMINI CHE RIGUARDANO I RISCHI ASSICURATI O ESCLUSI

Autocombustione	Combustione spontanea senza fiamma
Demolizione	Abbattimento di elementi costruttivi danneggiati da un sinistro garantito necessario per la ricostruzione degli stessi e che non sia originato da Ordinanze di Autorità o da leggi e regolamenti in tema di costruzione, ricostruzione e manutenzione di edifici
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica
Estorsione	Reato commesso da chi, per procurare a se o ad altri un ingiusto profitto, costringe una persona, mediante violenza o minaccia, a consegnare la cosa dalla stessa detenuta, così come disciplinato dall'art. 629 del Codice Penale
Eventi Naturali Eccezionali	Sono considerati tali: terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, alluvioni, inondazioni, allagamenti ed altri cataclismi naturali di carattere eccezionale
Eventi Socio-Politici	Tutti i fatti legati a: scioperi, sommosse e movimenti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio, atti di vandalismo o dolosi
Fermentazione Anormale	Processo fermentativo anomalo del foraggio che determina alterazioni o modificazioni bromatologiche ed organolettiche tali da non permetterne l'utilizzo al quale è destinato
Furto	Reato commesso da chi si impossessa delle cose mobili altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé e per gli altri, così come disciplinato dall'art.624 del Codice Penale
Implosione	Repentino dirompersi o cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi
Incendio	Combustione con fiamma che avvenga al di fuori di appropriato focolare e capace di propagarsi e di auto-estendersi
Incidente	Evento che produce danni e originato da una causa violenta, improvvisa, involontaria ed esterna alla persona o al bene danneggiato
Rapina	Reato commesso da chi per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall'art.628 del Codice Penale
Rischio	Probabilità di accadimento di un evento capace di produrre danni
Rischio coperto	Rischio il cui possibile accadimento sia previsto e garantito dalla polizza

Scippo	Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuta ad esplosione. **Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio**
Sgombero	Ritiro delle macerie in seguito a sinistro, sempre che **non sia richiesto per esso trasporto, magazzinaggio o deposito di eventuali rifiuti tossici o speciali**
Spese di Riparazione	Il costo della rimessa in stato di funzionamento normale, compreso il valore dei pezzi di ricambio, le spese di mano d'opera, comprese le ore di straordinario, di trasporto, di smontaggio, le eventuali spese di dogana e le tasse non recuperabili. In caso d'impossibilità di sostituire un pezzo o tutte le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più fabbricato o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato l'ammontare del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le Parti o dagli esperti da esse nominati
Spese di Salvataggio	Spese originate dall'impiego di mezzi per diminuire le conseguenze del sinistro. **Non verranno considerate in nessun caso spese di salvataggio quelle di spostamento, ritiro, pulizia, decontaminazione, recupero, deposito o accumulo di quei beni o prodotti nocivi, insalubri, pericolosi o contaminanti già esistenti al momento del sinistro o prodotti in conseguenza diretta o indiretta del sinistro**

3 - IL CONTRATTO

3.1 COMPOSIZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si compone :
- delle presenti Disposizioni Generali,
- dei fascicoli descriventi le Condizioni Generali d'Assicurazione dei vari settori,
- della *Tabella dei Capitali Assicurati e delle Franchigie*,
- delle *Condizioni Personali.*

3.2 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto di concedere all'*Assicurato* le garanzie che sono descritte nei fascicoli e la sottoscrizione delle quali deve risultare nelle *Condizioni Personali* dove è indicato anche il *Premio*, relativo a ciascuna garanzia, che deve essere pagato per rendere operante la garanzia stessa.

3.3 ESCLUSIONI GENERALI DEL CONTRATTO

Qualunque siano le garanzie scelte , sono sempre esclusi:
- **i danni causati da o dovuti a dolo del** *Contraente*, *dell'Assicurato*, **dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità limitata;**
- **i danni verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di Governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;**
- **i danni verificatisi in occasione di esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o dell'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- **i danni dovuti a** *Eventi Socio-Politici*, **se non espressamente compresi nelle garanzie;**
- **i danni causati da** *Eventi Naturali Eccezionali*, **se non espressamente compresi nelle garanzie;**
- **il pagamento di multe ed ammende;**
- **le conseguenze della partecipazione dell'***Assicurato* **a gare o competizioni non a carattere amatoriale, dilettantistico e relative prove.**

A queste esclusioni generali, si aggiungono le esclusioni particolari indicate per ciascuna delle garanzie.

3.4 LIMITI DELLE GARANZIE, SCOPERTI E FRANCHIGIE

I limiti d'indennizzo, gli *Scoperti* e le *Franchigie* previsti per ciascuna garanzia sono indicati nei fascicoli descrittivi delle garanzie oppure sono indicate nelle *Condizioni Personali* e riportate nella *Tabella dei Capitali Assicurati e delle Franchigie.*

4 - IL FUNZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.

4.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è concluso all'atto della sottoscrizione delle *Condizioni Personali* con la quale il *Contraente* dichiara di conoscere ed accettare tutte le norme contrattuali che regolano il contratto stesso e disciplinano l'applicabilità, i limiti e le condizioni di operatività delle garanzie scelte.

4.2 DATA DI EFFETTO DEL CONTRATTO

A partire dalle ore 24.00 della data di effetto indicata nelle *Condizioni Personali* se il *Premio* dovuto è stato pagato, altrimenti dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

4.3 DURATA DEL CONTRATTO

La durata e la data di scadenza del contratto sono indicate nelle *Condizioni Personali*.

4.4 PROROGA DEL CONTRATTO E PERIODO D'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al *Periodo d'Assicurazione*, questo s'intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una durata minore, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

4.5 MODIFICHE DEL CONTRATTO

Le modifiche del contratto devono essere provate per iscritto.

4.6 CESSAZIONE DI UNA O PIÙ GARANZIE

La cessazione di una o più garanzie, indipendentemente dalla causa che l'ha determinata, non comporta la risoluzione del contratto, che rimane pertanto in vigore per le restanti garanzie.

4.7 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Per ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il *Contraente* o la *Società* possono recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla *Società*, quest'ultima, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di *Premio* netto relativa al periodo di rischio non corso.

4.8 DICHIARAZIONI RELATIVE AL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del *Contraente* e dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 del C.C.

4.9 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta alla *Società* di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Società* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..

4.10 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la *Società* è tenuta a ridurre il *Premio* o le rate di premio successivi alla comunicazione del *Contraente* o *dell'Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

4.11 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l'*Assicurato* o il *Contraente* deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la *Società* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (Art. 1910 del C.C.).

4.12 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il *Premio*, maggiorato delle imposte dovute sui contratti di assicurazione, è pagabile annualmente ed in forma anticipata rispetto alla scadenza e secondo il periodo indicato nelle *Condizioni Personali*, all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla *Società*.

4.13 MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO

Se il *Premio* dovuto non viene pagato, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della *Società* al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art.1901 C.C.

5 - I SINISTRI

5.1 CHE FARE IN CASO DI SINISTRO

Quando avviene un sinistro, l'*Assicurato* deve impegnarsi per limitare al massimo le conseguenze ed in particolare adoperarsi nel modo più efficace per:
- evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della *Società* ai sensi dell'art.1914 del C.C.;
- cercare di recuperare le cose rubate e/o conservare quelle non rubate, anche se danneggiate.

5.2 TERMINE DI DENUNCIA E OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Salvo impedimento dovuto a causa di forza maggiore il *Contraente* o l'*Assicurato* deve, per ogni sinistro:
- inviare avviso scritto alla Società o all'agenzia entro **24 ore**, e comunque non oltre i **tre giorni** dal fatto da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 C.C.);
- indicare le cause, le circostanze, le conseguenze, ed allegare tutta la documentazione utile relativa al sinistro;
- in caso di furto e incendio o di sinistro presumibilmente doloso e, comunque, ove previsto dalla legge, fare dichiarazione scritta del sinistro all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando la data del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno richiedendo una copia della denuncia da trasmettere alla *Società*;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità, e valore delle cose distrutte, danneggiate o sottratte, da presentare alla *Società* entro i 10 giorni successivi;
- mettere a disposizione i suoi registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla *Società* o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche.

Altre specifiche formalità da seguire per alcune particolari garanzie sono indicate nelle Condizioni generali d'Assicurazione di ciascuna garanzia.

5.3 MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PER LA DENUNCIA E DEGLI OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'inadempimento degli obblighi in caso di sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del C.C.

5.4 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o rubati beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati o non rubati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

5.5 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI SUBITI DALL'ASSICURATO

L'ammontare dei danni è concordato direttamente tra la *Società*, o da un esperto da questa incaricata, ed il *Contraente*.
Il *Contraente* ha la possibilità di farsi assistere da un esperto; in caso di disaccordo tra l' esperto della *Società* e quello del *Contraente*, questi ne nomineranno un terzo. In tal caso gli esperti opereranno in comune e le decisioni sui punti controversi verranno prese a maggioranza dei voti. Ciascuna delle *Parti* paga le spese e gli onorari del proprio esperto ed eventualmente la metà di quelle del terzo.
Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio esperto o se le *Parti* non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

5.6 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura Giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato o il Contraente dimostri che non ricorra alcuna circostanza tale da rendere applicabile una qualsiasi esclusione prevista dalle Disposizioni Generali e Condizioni Generali di Assicurazioni previste per ciascun Gruppo di Garanzie.

5.7 RECUPERO DEI BENI RUBATI

In caso di recupero totale o parziale dei beni rubati, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve avvisare la *Società* appena ne ha ricevuto notizia.
Se i beni rubati sono recuperati prima del pagamento dei danni l'*Assicurato* deve riprenderne il possesso e la *Società* rimborserà il danneggiamento eventualmente subito dai beni e le spese sostenute per il loro recupero.
Se i beni rubati sono recuperati dopo il pagamento dei danni, l'*Assicurato* ha la facoltà nel termine di **trenta giorni**, di riprenderne il possesso mediante il rimborso dell'indennizzo, sotto deduzione di una somma corrispondente agli eventuali danni che sono diretta conseguenza del furto e delle spese garantite.

5.8 BENI SOTTOPOSTI A VINCOLO

Se i *Beni assicurati* sono l'oggetto di un vincolo a favore di un creditore, il pagamento dell'indennizzo non sarà effettuato senza l'accordo del creditore.

5.9 SURROGA DELLA SOCIETÀ DOPO IL SINISTRO

Da quando la *Società* ha versato l'indennizzo, l'eventuale diritto a ricorrere contro il responsabile viene alla stessa trasmesso automaticamente sino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo versato. (Art. 1916 C.C.).

5.10 RIDUZIONE DEI CAPITALI ASSICURATI A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Quando l'assicurazione è prestata nella forma a *Primo Rischio Assoluto* le somme assicurate per le singole garanzie ed indicate nelle *Condizioni Personali* o nella *Tabella dei Capitali Assicurati*, in caso di sinistro si intendono ridotte con effetto immediato e fino al termine del *Periodo di Assicurazione* in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali *Franchigie* e/o *Scoperti*, senza corrispondente restituzione del *Premio*.
Il *Contraente* può richiedere il reintegro della *Somma Assicurata* che potrà avvenire – previo esplicito consenso della *Società* – mediante apposito atto scritto e con la corresponsione del relativo *Premio*.

5.11 GESTIONE DELLE VERTENZE IN CASO DI DANNO CHE INTERESSA LE GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno la *Società* assume a nome dell'*Assicurato* la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso. Sono a carico della *Società* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato* entro il limite di un importo pari ad un quarto del *massimale* stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese vengono ripartite fra la *Società* e l'*Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse. La *Società* non riconosce spese sostenute dall'*Assicurato* per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde delle spese di giustizia penale.

6. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30/6/2003 N° 196 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n° 196 e successive modifiche (di seguito denominato Decreto) ed in relazione ai dati personali comuni e sensibili che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

a) è diretto all'espletamento da parte della scrivente Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa alla quale la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;

b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi, nonché di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato dalla Società stessa.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del Decreto: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione e comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;

b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;

c) è svolto sia direttamente dall'organizzazione del titolare, sia da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, sia da società esterne, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

a) obbligatorio in base a leggi, regolamenti o normativa comunitaria (ad esempio, antiriclaggio);

b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti od alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;

c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi e di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato nei confronti dell'interessato.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

a) nei casi di cui ai punti 3.a) e 3.b) comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;

b) nel caso di cui al punto 3.c) non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere od in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, nonché di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

a) I dati personali possono essere comunicati – per le medesime finalità di cui al punto 1.a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – a soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti assicurativi; legali e periti; società di servizi cui siano affidate la gestione dei contratti e/o la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi amministrativi, informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, ISMEA, Consorzi Agrari ed altri simili organismi; banche dati nei cui confronti è obbligatoria la comunicazione dei dati.

b) I dati personali possono altresì essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1.b) – a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) e a Pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge.

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Decreto conferisce all'interessato specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelleggibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del Trattamento è la scrivente Società. Per l'esercizio dei diritti di cui al punto 8., nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, ci si può rivolgere al Responsabile per il riscontro con gli interessati presso la società FIS S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cornaggia 10 e sede operativa in Milano, Via San Vito 7 – tel. 02 806731.